

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5635 Anno 2017

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 07/03/2017

SENTENZA

Uau. 5635

sul ricorso iscritto al numero 26027 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto

da

MARINO Alfredo (C.F.: MRN LRD 52S20 D862K)

CITO Maria Luce (C.F.: CTI MLC 56C68 D862N)

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Francesco Suriano (C.F.: SRN FNC 59R01 D883N)

-ricorrenti-

nei confronti di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: 00884060526), in persona del funzionario e procuratore speciale Pietro Casilli

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall'avvocato Paolo Pellegrino (C.F.: PLL PLA 45P29 E506F)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 263/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 7 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 31 gennaio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l'avvocato Francesco Suriano, per i ricorrenti;

2017
282

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Annamaria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

Alfredo Marino e Maria Luce Cito hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto di pagamento dell'importo di € 22.092,19 loro intimato dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Lecce, che ha dichiarato i debitori tenuti al pagamento della minor somma di € 14.736,75, oltre accessori.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado rigettando il gravame avanzato da entrambe le parti.

Ricorrono il Marino e la Cito, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 3° comma c.p.c.».

Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 c.p.c. 5° comma per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto espongono sotto diversa angolazione le medesime censure.

Essi sono per un profilo infondati e per altro profilo inammissibili.



1.1 Sono infondati nella parte in cui i ricorrenti sostengono che il giudizio di opposizione a precetto da essi proposto avrebbe dovuto essere equiparato ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alla distribuzione degli oneri probatori, per la connessione esistente tra il contratto di mutuo posto a base del precetto opposto ed il rapporto di conto corrente bancario il cui saldo negativo il mutuo stesso era destinato ad estinguere, con la conseguenza che sarebbe stata la banca a dover dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, ai sensi dell'art. 2697 c.c..

La banca ha intimato precetto in base al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con i ricorrenti.

Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito.

I giudici di merito hanno riconosciuto e correttamente preso in considerazione la circostanza che il mutuo era stato concesso al fine di sanare il passivo di un preesistente rapporto di conto corrente bancario di cui erano titolari i mutuatari, ravvisando nelle difese di questi ultimi una richiesta di compensazione tra gli importi di cui essi fossero risultati creditori all'esito della rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente, con gli importi mutuati e non restituiti. Essi hanno di conseguenza ridotto l'efficacia del precetto nei limiti della somma effettivamente dovuta, all'esito di tale compensazione.

L'indicato scopo del mutuo non poteva però determinare alcuna inversione dell'ordinario assetto degli oneri probatori, nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

I ricorrenti restavano d'altra parte in posizione sostanziale di attori nell'ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la



loro domanda di accertamento dell'esistenza di un saldo positivo in proprio favore, nel rapporto di conto corrente bancario.

Va quindi esclusa la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c..

1.2 I motivi di ricorso in esame sono invece inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nella parte in cui i ricorrenti sostengono che la rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente bancario avrebbe dovuto essere operata a partire dal cd. "saldo zero", non essendo stati prodotti dalla banca gli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto stesso.

La questione aveva già costituito specifico motivo di gravame, che la corte di appello ha ritenuto non ammissibile ravvisandone la novità, ed espressamente affermando che in primo grado gli oppositori non avevano contestato l'attendibilità degli estratti conto prodotti dalla banca, ma si erano limitati a chiedere la revisione del saldo del rapporto esclusivamente con riguardo agli interessi di fatto applicati dalla banca (per illegittimo anatocismo e conteggio di tassi superiori alle soglie antiusura).

L'esame del ricorso non consente di verificare se effettivamente – come pretendono i ricorrenti – la suddetta questione era stata invece correttamente posta in primo grado, ed in quali termini, non essendo richiamato specificamente il contenuto dei relativi atti processuali.

L'unico – generico – riferimento contenuto nell'esposizione dei motivi di ricorso riguarda una memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., per l'udienza del 27 febbraio 2008. Ma di tale memoria (non allegata allo stesso ricorso) non si richiama specificamente il contenuto, né si indica l'esatta allocazione di essa nel fascicolo processuale.

I ricorrenti si limitano ad affermare che con tale memoria era stata chiesta una consulenza tecnica per accertare l'"intero



rapporto intercorso tra le parti”: ma una siffatta richiesta non comporta di per sé una specifica contestazione delle risultanze degli estratti conto prodotti dalla banca, e non equivale ad una richiesta di rielaborazione del conto a partire dal “saldo zero”.

D'altra parte, non è precisato in quale fase processuale siano stati prodotti gli estratti conto le cui risultanze la corte di appello ha ritenuto non contestate, né l'effettivo saldo da cui è concretamente partita la rielaborazione del consulente tecnico di ufficio.

La generica esposizione del contenuto dell'unica memoria richiamata e l'assoluto difetto di ulteriori indicazioni in ordine al contenuto delle altre difese svolte in primo grado non consentono a questa Corte di verificare la eventuale erroneità dell'affermazione della corte di appello in ordine alla “novità” in appello della contestazione delle risultanze degli estratti conto prodotti.

2. Con il terzo motivo del ricorso si denuncia «violazione dell'art. 1815 c.c. in relazione all'art. 360 3° comma c.p.c.».

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

I ricorrenti contestano l'interpretazione della relazione del consulente tecnico di ufficio da parte dei giudici di merito (con riguardo all'esclusione degli interessi superiori ai tassi soglia antiusura), ma non allegano al ricorso la suddetta relazione, e non ne indicano specificamente il contenuto.

Non è quindi possibile per la Corte verificare la fondatezza della censura.

È comunque appena il caso di osservare che va certamente esclusa la dedotta violazione, in diritto, dell'art. 1815 c.c., dal momento che nella sentenza impugnata si afferma chiaramente che gli interessi superiori ai tassi soglia antiusura non erano dovuti, precisando che essi erano stati



correttamente decurtati dal saldo, nel conteggio elaborato dal consulente tecnico di ufficio.

3. Con il quarto motivo del ricorso si denuncia «violazione della legge 108/1996 in riferimento all'art. 360 3° comma».

Anche questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La censura non è formulata in modo chiaro, ed appare per certi aspetti una duplicazione di quella del motivo precedente.

I ricorrenti sembrerebbero lamentare che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto i tassi di interesse applicati dalla banca conformi alle previsioni contrattuali, e che avrebbe dovuto essere escluso il conteggio di interessi, in conseguenza del superamento dei tassi soglia antiusura.

Ma nella sentenza impugnata si afferma espressamente che il consulente tecnico di ufficio aveva accertato la corrispondenza tra i tassi contrattuali pattuiti e quelli applicati, e si chiarisce che era stato rilevato in alcuni periodi il superamento dei tassi soglia, e di conseguenza il conteggio del saldo era stato rielaborato tenendo conto che in tali casi non sono dovuti interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., come modificato dalla legge n. 108 del 1996.

I ricorrenti contestano indirettamente gli accertamenti operati dal consulente tecnico di ufficio, ma non indicano specificamente il contenuto della consulenza in contestazione, non precisano i concreti conteggi che assumono errati, né indicano specificamente quali sarebbero gli esatti conteggi.

Anche in tal caso non è quindi possibile per la Corte verificare se la censura abbia fondamento nel merito.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del



2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 31 gennaio 2017.